

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

Via Amato 7, 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare messaggi WhatsApp scritti o vocali, no telefonate)

Tel/fax 08119189944

sito web www.scuolalex.it

ISTRUZIONI OPERATIVE:

Preadesione al ricorso per l'annullamento della clausola di esclusione automatica e perpetua («ergastolo professionale») dalle graduatorie di Terza Fascia ATA del triennio scolastico 2027/2030, a tutela di chi sia stato *destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego.*

Preadesioni aperte

Proposta di tutela legale per il *personale ATA* in sede di giustizia amministrativa.

A chi è rivolto il ricorso?

Il ricorso è destinato a chi intende chiedere l'inserimento nelle **graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia A.T.A. per il triennio scolastico 2027/2030** e ne è escluso in ragione di un provvedimento adottato nei suoi confronti, talvolta molti anni or sono. Si tratta della destituzione, della dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e della decadenza da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Requisito necessario per la partecipazione:

L'interessato deve possedere un titolo di studio o una qualifica che consenta l'accesso ad almeno uno dei profili professionali del personale A.T.A. ed essere destinatario di uno dei provvedimenti sopra indicati, che deve costituire l'unica ragione dell'esclusione.

BREVE PREMESSA

Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. attualmente in vigore, costituite ai sensi del D.M. 21 maggio 2024, n. 89, esauriscono la propria validità con l'anno scolastico 2026/2027. *Il rinnovo è atteso per il triennio scolastico 2027/2030.*

L'art. 3, comma 2, del D.M. n. 89/2024 esclude dalla procedura di inserimento, tra gli altri, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (lettera b). Ne esclude altresì coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione (lettera c). La preclusione non conosce limiti di tempo e non ammette alcuna valutazione del caso concreto: *restano del tutto irrilevanti la gravità effettiva del fatto, gli anni trascorsi, la condotta successiva e l'eventuale riabilitazione*.

Il provvedimento espulsivo, di natura amministrativa, sbarra l'accesso sempre e per sempre, come una sorta di *ergastolo professionale*.

A fronte di tale assetto, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola ritengono illegittima l'esclusione automatica e perpetua.

Il decreto per il triennio 2027/2030 costituirà un atto nuovo e distinto rispetto a quelli che hanno regolato i trienni precedenti: la tutela richiede pertanto una nuova impugnazione anche da parte di chi, in passato, sia stato estromesso dalle graduatorie senza contestare l'esclusione.

Fondamento Giuridico del Ricorso.

Si passano in rassegna i riferimenti giurisprudenziali ritenuti più significativi e il quadro normativo di riferimento:

A. La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2007, n. 329, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 128, secondo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, “nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato”. La questione era sorta proprio nel contenzioso scolastico, in un giudizio promosso da una docente esclusa dalle graduatorie permanenti a causa di una pregressa decadenza. La Corte ha osservato che la preclusione colpiva “per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione” tutti i comportamenti riconducibili alla decadenza, in contrasto con il principio di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione; ne ha tratto la necessità che l'amministrazione valuti il provvedimento, tenendo conto dei suoi presupposti e della sua

motivazione, per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento e il divieto di concorrere ad altro impiego.

B. In una prospettiva convergente, la *Corte costituzionale*, con sentenza 11 marzo 2024, n. 40, ha dichiarato illegittima, per violazione del principio di eguaglianza, la previsione che faceva della guida in stato di ebbrezza costituente reato una causa di esclusione dal concorso per allievi finanziari. La Corte ha rilevato che la norma delineava “un meccanismo automatico di esclusione”, il quale sottraeva all'amministrazione il potere di valutare l'illecito commesso dal candidato, mentre per l'accesso alle altre Forze di polizia lo stesso fatto è apprezzato caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell'incensurabilità della condotta.

C. Il quadro normativo. La preclusione trova il proprio fondamento legislativo, per i destituiti e i dispensati, nell'art. 2, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui “Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione”; per i dichiarati decaduti, nell'art. 128, secondo comma, del medesimo decreto, nel testo risultante dalla sentenza n. 329/2007. L'art. 2, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, fonte di rango regolamentare, estende il divieto a coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari. *Le censure si fondano sull'art. 3 della Costituzione, per ritenuta violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità; sugli artt. 4 e 35, perché una barriera perpetua e insensibile al merito comprimerebbe il diritto al lavoro che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini e tutela in tutte le sue forme e applicazioni; sull'art. 97, secondo comma, perché il buon andamento dell'amministrazione non trarrebbe alcun giovamento dalla rinuncia definitiva a risorse professionali che nessuno torna più a valutare.*

D. La strategia processuale. In via principale sarà chiesto al TAR di **annullare la clausola di esclusione, previa interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni che la sorreggono**: per i dichiarati decaduti, la clausola contrasterebbe con l'obbligo di valutazione che l'art. 128, secondo comma, del D.P.R. n. 3/1957 prevede dopo la sentenza n. 329/2007; per i licenziati, la preclusione poggerebbe su una fonte regolamentare, sindacabile direttamente dal giudice amministrativo. In via subordinata, ove il tenore delle norme di legge non consenta una lettura adeguatrice, sarà chiesto al TAR di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, del D.P.R. n. 3/1957, ai sensi dell'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

La posizione probabilmente più solida sarebbe quella di chi sia stato escluso a titolo di decadenza, perché su di essa la sentenza n. 329/2007 inciderebbe in modo diretto. Per chi sia incorso in destituzione, dispensa o licenziamento, la condotta fu già vagliata in un procedimento disciplinare svolto in contraddittorio, e la censura investe non l'assenza di una valutazione iniziale, bensì la *perpetuità e l'irreversibilità del successivo sbarramento*: si tratta di un'estensione considerata coerente, ma più innovativa, del medesimo principio. Ad ogni modo, saranno determinanti, per ciascun ricorrente, il tempo trascorso dal provvedimento, la gravità effettiva del fatto, la condotta successiva e l'eventuale riabilitazione.

OBIETTIVO: Ottenere, per il triennio 2027/2030, l'annullamento del decreto ministeriale nella parte in cui preclude in via automatica e perpetua l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. per chi sia stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto, affinché l'Amministrazione valuti in concreto la gravità del fatto, il tempo trascorso e la condotta successiva, ai fini delle supplenze.

DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?

Il ricorso sarà proposto al TAR del Lazio, sede di Roma, avverso il decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2027/2030.

Costo del Ricorso «ATA Ergastolo Professionale, Esclusione Perpetua per Destituzione, Dispensa, Licenziamento o Decadenza» (triennio 2027/2030):

Per l'adesione il costo previsto ammonta a € 300,00 (trecento euro).

Estremi per il Pagamento:

Intestazione: Avv. Ciro Santonicola

IBAN: IT10V0306940213100000002662

Causale: Ricorso ATA Ergastolo Professionale, Nome, Cognome, C.F.

Importo: Euro 300,00

Documentazione Necessaria per la Preadesione:

- **Scheda di adesione e dichiarazione sostitutiva:** compilata in ogni parte, datata e firmata, con l'indicazione del titolo di studio e del provvedimento di destituzione, dispensa, licenziamento o decadenza.

- **Modulo Privacy:** informativa sul trattamento dei dati personali, datata e sottoscritta.
- **Titolo di studio o qualifica:** copia del titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A.
- **Provvedimento espulsivo:** copia del provvedimento di destituzione, dispensa, licenziamento o decadenza, completo di motivazione e, ove disponibili, degli atti del relativo procedimento (contestazione degli addebiti, giustificazioni, provvedimenti e sentenze che lo abbiano esaminato).
- **Percorso successivo:** ogni documento idoneo a dimostrare il tempo trascorso, la condotta tenuta da allora e l'eventuale riabilitazione (attività lavorative svolte, titoli e formazione conseguiti, provvedimenti di riabilitazione).
- **Posizione attuale (ove esistente):** copia delle domande presentate nei trienni precedenti e degli eventuali provvedimenti di esclusione o di mancata inclusione.
- **Documenti personali:** copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.
- **Procura:** compilata in ogni parte.
- **Diffida:** istanza di ammissione previa valutazione in concreto del provvedimento, da inviare a mezzo PEC al Ministero dell'istruzione e del merito, all'Ambito territoriale provinciale appositamente scelto e all'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento, in vista della sua presentazione per il triennio 2027/2030, conservando le ricevute di accettazione e di consegna. Le ricevute potranno essere inoltrate successivamente all'indirizzo segreteriaasantonicola@scuolalex.com (Oggetto: Nome, Cognome, DIFFIDA ATA ERGASTOLO PROFESSIONALE 2027/2030).
- **Domanda di inserimento** nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. per il triennio 2027/2030, eventualmente presentata, con dichiarazione veritiera della propria posizione.
- **Ricevuta del bonifico** effettuato secondo gli estremi sopra indicati.

La documentazione per la preadesione andrà inviata, in formato PDF, all'indirizzo e-mail segreteriaasantonicola@scuolalex.com, con il seguente oggetto:

**«PREADESIONE RICORSO TAR ATA ERGASTOLO PROFESSIONALE 2027/2030,
NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE»**

PRECISAZIONI:

- Potranno preaderire anche coloro che siano stati esclusi dalle graduatorie dei trienni precedenti, trattandosi di un atto nuovo, nonché coloro che abbiano già contestato in giudizio una precedente esclusione, previa valutazione, da parte dello Studio, degli effetti dell'eventuale giudicato.
- Il ricorso non riapre il procedimento che ha condotto alla destituzione, alla dispensa, al licenziamento o alla decadenza, ma investe soltanto l'automatismo e la perpetuità della preclusione che ne deriva.
- Nella domanda per il triennio 2027/2030 la propria posizione dovrà essere dichiarata in modo veritiero: le dichiarazioni non corrispondenti a verità comportano l'esclusione dalla procedura e l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Per ricevere ulteriori informazioni e la risposta vocale diretta del legale, si prega di inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489 (no telefonate).
- Lo Studio declina ogni responsabilità in merito all'eventuale mancato inserimento nell'iniziativa qualora la documentazione non pervenga via e-mail, ovvero qualora non siano rispettate le procedure previste nella presente informativa, riservandosi il diritto di accettare i mandati.
- Ulteriori istruzioni o strategie processuali saranno comunicate dal legale via e-mail.

AVVERTENZE NECESSARIE:

Le presenti istruzioni, diffuse dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sono rese a titolo di informazione sull'attività professionale dello Studio, ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, e non costituiscono proposta contrattuale né offerta personalizzata rivolta a persone determinate. Il rapporto professionale sorge soltanto su iniziativa dell'interessato e si perfeziona con l'accettazione dell'incarico da parte dei legali, previo accertamento dell'identità del richiedente, valutazione individuale della sua posizione e verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

L'obbligazione assunta dai legali è di mezzi e non di risultato: essi si impegnano a prestare la propria opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, mentre l'esito del giudizio, rimesso alla valutazione dell'autorità giudiziaria, non può formare oggetto di promessa né di garanzia. I riferimenti normativi e giurisprudenziali sono riportati in forma sintetica e senza pretesa di completezza, secondo lo stato aggiornato della normativa e della giurisprudenza; l'esistenza di orientamenti di segno diverso e ogni altro elemento rilevante per il singolo caso formano oggetto dell'informazione individuale resa a ciascun aderente all'atto del conferimento dell'incarico.

La quota di adesione è determinata in misura forfetaria, in ragione della natura collettiva dell'iniziativa che consente di ripartire tra più ricorrenti i costi di un'attività difensiva unitaria. La prevedibile misura del costo della prestazione, distinta tra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale, è comunicata per iscritto a ciascun aderente. Qualora il decreto ministeriale per il triennio 2027/2030 non riproducesse la clausola di esclusione, ovvero l'incarico non fosse accettato, le somme versate sarebbero restituite, previa comunicazione all'interessato.

Si informa che la durata del giudizio dipende dai tempi di trattazione stabiliti dall'autorità giudiziaria e non è predeterminabile con certezza; che i procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione non sono esperibili avverso un atto amministrativo generale, quale il decreto ministeriale oggetto del ricorso, mentre i percorsi alternativi al contenzioso giudiziario previsti dalla legge sono illustrati a ciascun aderente all'atto del conferimento dell'incarico.

L'espressione «ergastolo professionale» è impiegata in senso figurato, al solo fine di descrivere la durata illimitata della preclusione, senza alcun intento suggestivo o comparativo e nel pieno rispetto della dignità delle persone interessate e delle istituzioni.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7, 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel/fax 08119189944

Il/La sottoscritto/a _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____

delego

gli Avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi nel ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, avverso il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2027/2030, nella parte in cui preclude la partecipazione a coloro che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego, licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o dichiarati decaduti da un impiego statale, nonché avverso gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di esclusione e le graduatorie, e nell'eventuale giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, in ogni fase, stato e grado, proponendo motivi aggiunti, istanze cautelari, istanze di accesso agli atti e istanze volte a sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge applicabili, compiendo atti stragiudiziali e nominando, se necessario, sostituti.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Amato n. 7.

_____, li _____

Firma _____

Allegato 2

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7, 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare WhatsApp scritto, no telefonate)
tel/fax 08119189944, segreteria@santonicola@scuolalex.com
sito web www.scuolalex.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Per una migliore comprensione di questa informativa, si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile, definita «interessato». I dati particolari, o c.d. sensibili, sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato.

1. Titolare e responsabili del trattamento (art. 13, par. 1, lett. a) e b), GDPR)

Titolari del trattamento dei dati personali sono SANTONICOLA CIRO ed ESPOSITO ALDO, ai quali ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.

2. Finalità e base giuridica (art. 13, par. 1, lett. c) e d), GDPR)

I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:

- esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato, ivi compresa la gestione della preadesione, ed esecuzione del mandato professionale: base giuridica art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, quanto ai dati personali, e art. 9, par. 2, lett. f), GDPR, quanto alle categorie particolari di dati, il cui trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria nonché, a mente del Considerando 52 del GDPR, in sede amministrativa o stragiudiziale;
- gestione dei conseguenti obblighi di legge: base giuridica art. 6, par. 1, lett. c), GDPR.

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento. Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito, ai sensi dell'art. 10 GDPR e dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e), del Codice Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

3. Tipi di dati trattati, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto (art. 13, par. 2, lett. e) e f), GDPR)

- Dati comuni: nominativi e dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di formazione e quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa;

- dati particolari, o c.d. sensibili, necessari all'esecuzione del mandato professionale;
- dati giudiziari, ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza, se necessari all'esecuzione del mandato professionale.

Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per l'esecuzione della preadesione e del mandato professionale, oppure obbligatorio per adempiere a specifici obblighi di legge; l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto professionale. Riguardo a tali dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né un trattamento che comporti profilazione.

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali a un Paese terzo (art. 13, par. 1, lett. e) e f), GDPR)

Ai dati possono accedere soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy. Ai dati potranno inoltre accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili ai sensi dell'art. 28 GDPR, professionisti e consulenti (incaricati dal titolare o direttamente dal cliente), nonché domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 2, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, come ad esempio:

- istituti di credito;
- organizzazioni sindacali;
- enti pubblici e privati con finalità assicurative;
- altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato professionale.

I dati potranno essere comunicati all'esterno a persone esplicitamente indicate dall'interessato. I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo (art. 13, par. 2, lett. a), GDPR)

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente agli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui l'art. 33 del Codice Deontologico Forense e l'art. 2235 del Codice Civile.

6. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b), c) e d), GDPR) e relative limitazioni ai sensi degli artt. 2-undecies e 2-duodecies del Codice Privacy

L'interessato gode dei seguenti diritti:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto di rettifica;
- nei casi previsti dalla legge, diritto alla cancellazione dei dati (c.d. diritto all'oblio);
- nei casi previsti dalla legge, diritto alla limitazione del trattamento dei dati;
- nei casi previsti dalla legge, diritto alla portabilità dei dati;
- nei casi previsti dalla legge, diritto di opporsi alle attività di trattamento;

- in caso di trattamento basato sul consenso, possibilità di revocarlo in ogni tempo, ferma restando la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

L'interessato può chiedere di esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del responsabile per la protezione dei dati. Ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice Privacy, i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge, l'interessato può vietare l'esercizio anche solo di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali, mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non equivoca, specifica, libera e informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento; tale dichiarazione può essere revocata e non può comunque comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi.

Devono comunque considerarsi le limitazioni ai diritti dell'interessato previste dagli artt. 2-undecies e 2-duodecies del Codice Privacy, in materia di antiriciclaggio, sostegno alle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati finanziari e monetari, investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria, ragioni di giustizia e protezione del segnalante (whistleblower).

In relazione a un trattamento che ritenga non conforme alla normativa, l'interessato potrà proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2-bis del Codice Privacy); in alternativa, potrà proporre reclamo presso l'Autorità di controllo dello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede o lavora abitualmente, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari (artt. 9 e 10 GDPR)

Data e Luogo _____

Firma _____

Allegato 3

SCHEMA DI ADESIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (prov. _____) il _____

residente a _____ (prov. _____) C.A.P. _____

in via _____

codice fiscale _____ cell. _____

e-mail _____ PEC (eventuale) _____,

manifesta la propria adesione all'iniziativa legale avverso l'esclusione automatica e perpetua dalle graduatorie di III Fascia A.T.A. del triennio scolastico 2027/2030 e, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del medesimo decreto,

DICHIARA

1. di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio o qualifica
_____, conseguito/i in data _____
presso _____, ritenuto valido/i per l'accesso al/i
seguente/i profilo/i professionale/i del personale A.T.A.:
_____;
2. di aspirare all'inserimento nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. per il triennio scolastico 2027/2030 della provincia di _____, per il/i seguente/i profilo/i
professionale/i: _____;
3. di essere stato/a destinatario/a del seguente provvedimento (barrare la voce che
interessa): destituzione / dispensa dall'impiego per persistente insufficiente rendimento /
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo / decadenza ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, adottato da
_____ in data _____, con atto n.
_____, in relazione all'impiego di _____;

4. che il provvedimento sopra indicato è stato / non è stato (barrare la voce che non interessa) impugnato, con il seguente esito (indicare autorità adita, numero ed esito del giudizio): _____;
5. di aver ottenuto / di non aver ottenuto (barrare la voce che non interessa) la riabilitazione o altri provvedimenti favorevoli successivi (indicare quali): _____;
6. di essere stato/a / di non essere stato/a (barrare la voce che non interessa) escluso/a dalle graduatorie di III Fascia A.T.A. dei trienni precedenti in ragione del provvedimento sopra indicato (indicare triennio e provincia): _____;
7. di non trovarsi in alcuna delle ulteriori condizioni che precludono la partecipazione alla procedura, quali l'esclusione dall'elettorato politico attivo o le condanne penali per reati ostativi all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero di trovarsi nella seguente condizione: _____;
8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente allo Studio ogni variazione dei dati dichiarati e dei propri recapiti.

Dichiara, altresì, di aver preso visione delle istruzioni operative e delle avvertenze che le accompagnano; di aderire per propria libera scelta, accettando la quota forfetaria ivi indicata; di essere consapevole che l'obbligazione dei legali è di mezzi e non di risultato e che l'incarico si perfeziona soltanto con l'accettazione dei legali.

Dichiara, infine, di essere informato/a che i dati personali raccolti, compresi quelli relativi al provvedimento sopra indicato, saranno trattati, anche con mezzi telematici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente adesione e al conseguente mandato professionale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data _____

Firma _____

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
PEC: dpit@postacert.istruzione.it

Direzione generale per il personale scolastico
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Ambito Territoriale Provinciale di _____
PEC: _____

Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento

PEC: _____

Oggetto: istanza di ammissione alla procedura di inserimento nelle graduatorie di Terza Fascia A.T.A. (triennio scolastico 2027/2030) previa valutazione in concreto del provvedimento espulsivo, con contestazione della clausola di esclusione automatica e perpetua.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

C.F. _____

residente in _____ alla via _____

in possesso del titolo di studio ritenuto valido per l'accesso al/i seguente/i profilo/i
professionale/i del personale A.T.A.:

PREMESSO CHE

1. l'istante ha presentato, o intende presentare, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia A.T.A. per il triennio scolastico 2027/2030, per il/i profilo/i professionale/i _____, nella provincia di _____, dichiarando la propria posizione;
2. l'istante è stato/a destinatario/a del provvedimento di _____ (destituzione, dispensa, licenziamento o decadenza), adottato da _____ in data _____, in relazione a fatti risalenti al _____;
3. la normativa ministeriale che disciplina la procedura, riproducendo la clausola dell'art. 3, comma 2, del D.M. 21 maggio 2024, n. 89, preclude la partecipazione, in via automatica

e senza limiti di tempo, a chi sia stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto;

CONSIDERATO CHE

1. la *Corte costituzionale*, con sentenza 27 luglio 2007, n. 329, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza al fine di ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento e il divieto di concorrere ad altro impiego;
2. una preclusione che operi per una durata illimitata nel tempo e in via automatica, senza alcuna considerazione della gravità del fatto, del tempo trascorso e della condotta successiva, contrasterebbe con il principio di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione e con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione;
3. la preclusione perpetua riservata ai provvedimenti espulsivi di natura amministrativa risulta priva, per l'istante, di coerenza con il sistema;

CHIEDE

che l'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze, ammetta l'istante alla procedura di inserimento previa valutazione in concreto del provvedimento sopra indicato, dei suoi presupposti e della sua motivazione, ponderando la proporzione tra la gravità del comportamento e la preclusione, anche alla luce del tempo trascorso e della condotta successiva, con espressa riserva di ogni azione a tutela dei propri diritti e interessi nelle competenti sedi.

Per ogni comunicazione si indica il seguente indirizzo e-mail/PEC:

Luogo, data _____

Firma _____

Si allega copia del documento d'identità.